

MODULARGO
U - 70

Mod. 39

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - Ufficio X

Prot. 736

Roma, 24 marzo 2003

Ai Rettori delle Università
sedi delle Facoltà di Farmaci

Ai Presidi delle Facoltà di
Farmacia

e, p.c.

Al Presidente della CRUI

LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva 2001/19/CE, art.12 - Farmacisti.

Si fa seguito alla nota n. 2018 del 4 settembre 2001, che ad ogni buon fine si allega in copia, per rammentare alle SS.LL. la data del 31 ottobre 2003, quale ultima data utile "anteriore al 1° novembre 2003" per il rilascio dei diplomi di abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista ai laureati in Farmacia, con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, così come indicato nella norma comunitaria.

Il mancato rispetto del termine 31 ottobre 2003 comporterebbe, inevitabilmente, per l'Italia una censura da parte della Commissione.

Atteso che la norma suindicata - art. 12, Direttiva 2001/19/CE - mirava a sanare le ultime situazioni esistenti in Italia, non conformi alla direttiva comunitaria, 85/432/CEE, corre l'obbligo precisare che, eventuale e non ipotizzabile rilascio ai laureati con percorso formativo quadriennale di diplomi di abilitazione alla professione di Farmacista oltre la data del 1° novembre 2003, renderà impossibile l'iscrizione degli stessi al relativo Albo.

Il Dirigente Generale
(Dot. Antonello MASIA)